



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 DEL 28-07-2014**

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUCIPALE PROPRIA. IMU – COMPONENTE IUC

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 21.00, nella Sala delle adunanze;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, sono stati convocati per la seduta odierna, tutti i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti i Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.	N.ro	COGNOME NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Sì		10	CICERI Marco		Sì
2	GALBIATI Roberto	Sì		11	ROSSETTI Marcello	Sì	
3	POZZOLI Maria Pia	Sì		12	MOTTA Adriano	Sì	
4	GALLI Franco	Sì		13	SALA Luisa	Sì	
5	FEUDALE FOTI Matteo	Sì					
6	SAINI Liliana	Sì					
7	SAINI Rosalba Maria	Sì					
8	BASSI Laura Cinzia	Sì					
9	LISSONI Giuseppe	Sì					

Partecipa alla seduta L'Assessore non Consiglieri:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	ALBERTI Edoardo Saul	Sì	
2	CURTI Laura	Sì	

Assiste il Segretario Generale Dr. ENZO MARINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – COMPONENTE IUC

Illustra l'argomento l'assessore al Bilancio **Alberti Edoardo Saul**.

Al termine il **Presidente** apre la discussione.

La relazione nonché gli interventi e le dichiarazioni dei rappresentanti dei vari gruppi consiliari risultano interamente riportati nel processo verbale della seduta del 28.07.2014 agli atti il quale consta della trascrizione integrale, a cura della ditta incaricata, della registrazione dell'intera adunanza, e verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta ed allegato alla deliberazione che lo approva.

Terminata la discussione il **Presidente** mette in votazione la proposta di deliberazione che segue.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Dato atto che, a norma dell'art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità 147/2013, l'Imposta Municipale Propria cessa di fatto di essere applicata in forma sperimentale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 28/06/2012 e ss.mm.ii;

Considerato che, nonostante quanto indicato al predetto comma 703, si rende necessario un aggiornamento al vigente regolamento comunale IMU a seguito di una serie di novità normative introdotte, relativamente a tale imposta, dalla Legge 147/2013, anche al fine di esercitare la specifica potestà regolamentare dell'Ente stabilita dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, nonché dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ritenuto, per quanto sopra evidenziato, di dover approvare un nuovo testo del Regolamento IMU sostituendo quello approvato con la suindicata Deliberazione di C.C. n. 16 del 28/06/2012 e ss.mm.ii., al fine di adeguarlo alla attuale normativa;

Preso atto che l'Amministrazione comunale, tenuto conto della complessa ed articolata disciplina che caratterizza il nuovo tributo comunale, ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 28.07.2014 il regolamento della IUC e delle sue componenti riferite ai servizi TASI e TARI ;

Vista la bozza di regolamento comunale IMU, composta da n. 20 articoli, predisposta dall'Ufficio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti regolanti la specifica materia;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali che con successivo D.M. del 13 febbraio 2014 è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 (G.U. n. 99 del 30/04/2014) con il quale è stato prorogato il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 al 31/07/2014;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 come modificato dall'art. 8 comma 2 del D.L. 102 del 31.08.2013 convertito in Legge n. 124 del 28.10.2013;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 4033 del 28/02/2014, contenente indicazioni in merito alla procedura di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei Regolamenti concernenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 147/2013;

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito nella Legge n. 213 del 07.12.2012;

Visti i pareri previsti dall'art. 49 – comma 1 – del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 che si allegano come parte integrante della presente deliberazione;

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)" come da bozza allegata alla presente delibera, che si compone di n. 20 articoli, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

4. Di delegare l'ufficio competente a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



COMUNE DI SOVICO
(Provincia di Monza e Brianza)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2	<i>Soggetto Passivo</i>	Pag. 3
Art. 3	<i>Presupposto impositivo</i>	Pag. 3
Art. 4	<i>Definizione di abitazione principale, fabbricato, area fabbricabile e agricolo</i>	Pag. 4
Art. 5	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli</i>	Pag. 4
Art. 6	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	Pag. 5
Art. 7 -	<i>Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli</i>	Pag. 5
Art. 8	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili e/o inabitabili</i>	Pag. 6
Art. 9	<i>Determinazione dell'aliquota e dell'imposta</i>	Pag. 7
Art. 10	<i>Detrazione per l'abitazione principale</i>	Pag. 7
Art. 11	<i>Agevolazioni su particolari tipologie di immobili</i>	Pag. 8
Art. 12 -	<i>Aliquote agevolate per particolari tipologie di immobili</i>	Pag. 8
Art. 13 -	<i>Quota riservata allo Stato</i>	Pag. 8
Art. 14 -	<i>Versamenti</i>	Pag. 9
Art. 15 -	<i>Attività di controllo ed interessi moratori</i>	Pag. 9
Art. 16 -	<i>Rimborsi</i>	Pag. 9
Art. 17 -	<i>Incentivi per l'attività di controllo</i>	Pag. 10
Art. 18 -	<i>Dichiarazione</i>	Pag. 10
Art. 19 -	<i>Disposizioni comuni in materia di Imposta Unica Comunale e norme di rinvio</i>	Pag. 10
Art. 20 -	<i>Disposizioni Finali</i>	Pag. 10

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, che costituisce la componente di natura patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale, istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'arti 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011, n. 23.
3. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di SOVICO.

Art. 2
SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta municipale propria è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa. Ai soli fini dell'Imposta Municipale propria, in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio soggetto passivo dell'imposta è l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata del contratto.

Art. 3
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.
2. L'Imposta Municipale Propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - a) Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c) Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) Ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica.

3. A decorrere, inoltre, dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria relativamente:
 - a) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011;
 - b) Ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Art. 4

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

2. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze si applicano, in relazione al nucleo familiare, ad un solo immobile;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, indipendentemente dall'approvazione della Regione, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
 - e. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 5

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

3. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purchè non identificabili con quelli di cui al successivo comma 4 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
4. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

Art. 6 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Nei complessi edilizi ove i lavori siano terminati soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini dell'imposizione; la superficie fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva di una quota percentuale risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate, ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva dell'area.
4. Analoga procedura, di cui al precedente comma 4, verrà applicata nel caso in cui le possibilità edificatorie dell'area siano utilizzate solo in parte e la volumetria edificatoria ancora fruibile sia pari o superiore al 50% dell'intera volumetria edificatoria disponibile.
5. Il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con apposita deliberazione di Consiglio comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Art. 7 AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola". L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori

diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui al presente articolo si applica a tutti i comproprietari.

2. L'assimilazione come terreno agricolo é concessa a condizione:
 - a) che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - b) che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.
3. La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata, entro il termine di scadenza per il versamento della rata di saldo dell'imposta, all'Ufficio Tributi del Comune ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni, e deve contenere i seguenti elementi :
 - l'indicazione delle generalità complete del richiedente (persona fisica o società);
 - l'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);
 - l'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta.

Art. 8

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI E/O INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La dichiarazione sostitutiva non esonera il contribuente dall'essere in possesso della dichiarazione di inagibilità/inabitabilità attestata da una perizia di un tecnico abilitato e da idonea documentazione agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale, attestante quanto dichiarato.
- a) Si intendono inagibili o inabitabili gli immobili che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 (ora art. 3 D.P.R. n. 380 del 06/06/2001) ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti. Non è considerata condizione di inagibilità e inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico, idrico e gas.
- b) A titolo esemplificativo, i fabbricati inagibili e/o inabitabili si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

- Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - Edifici che per le loro caratteristiche intrinseche di degrado non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati.
- c) L'Ente si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
- d) La suddetta riduzione ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale o da altra autorità o Ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all'Ufficio Tributi del Comune su apposito modulo entro il termine di scadenza per il versamento della rata di saldo dell'imposta.

Art. 9

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, lett. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione con effetto dal 1° gennaio. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.

Art. 10

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, viene dedotta la detrazione prevista per le abitazioni principali, nella misura fissata dalla Legge o dal Comune con propria deliberazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616.

Art. 11
AGEVOLAZIONI SU PARTICOLARI TIPOLOGIE D'IMMOBILI

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dei benefici disposti dalla Legge a favore di tali fabbricati, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze ovvero una pertinenza per ciascuna categoria catastale (C/6; C/2;C/7).
2. Il beneficio di cui sopra sarà applicato solo su richiesta del contribuente, su apposita dichiarazione, resa nell'anno di competenza.
La dichiarazione avrà validità per l'anno in corso della presentazione e per le annualità successive salvo modificazioni dei dati, dell'uso e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta che il contribuente è tenuto a comunicare con le stesse modalità. In nessun caso il beneficio potrà essere applicato per le annualità precedenti la presentazione della suddetta dichiarazione.

Art. 12
ALIQUOTE AGEVOLATE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE D'IMMOBILI

1. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote e la detrazione del tributo possono essere altresì individuate eventuali aliquote ridotte per particolari tipologie di oggetti e/o per particolari condizioni di utilizzo dell'immobile stesso, nel rispetto della normativa vigente;
2. Il contribuente, nel caso in cui ricorrono le condizioni per la fruizione del beneficio di cui sopra, dovrà presentare apposita istanza, all'Ufficio Tributi dell'Ente, entro il mese di dicembre dell'anno di imposizione. L'istanza ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni delle condizioni specificate nel presente comma cui consegua una diversa classificazione dell'unità immobiliare oggetto della concessa agevolazione. L'agevolazione sopra descritta è rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare.

Articolo 13
QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui al successivo articolo 14 del presente regolamento.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 14
VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'Imposta Municipale Propria in autotassazione e viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.
3. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno di riferimento è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso la facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 di giugno. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 2,00.=
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 15
ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di Imposta Municipale Propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 10,00.

Art. 16
RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura di legge, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 10,00 per anno solare

Art. 17
INCENTIVI PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate e riscosse a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dell'Ufficio Tributi e di quello che ha partecipato a tale attività, con i criteri stabiliti con deliberazione annuale della Giunta comunale, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 18
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con D. Lgs. n. 23/2011 art. 9 – comma 6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

Art. 19
**DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI IMPOSTA UNICA COMUNALE
E NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento in materia di dichiarazione, versamenti, rimborsi, accertamenti, sanzioni, riscossione coattiva, contenzioso nonché nomina e compiti del funzionario responsabile si applica il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – IUC in quanto compatibile, il Regolamento generale delle entrate comunali vigente, nonché ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali.

ART. 20
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014

Comune di Sovico

(Provincia di Monza e Brianza)

Verbale del Revisore dei Conti

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - COMPONENTE IUC.

Il giorno 22 luglio 2014 il Revisore Unico dei conti, dott.ssa Cella Paola, nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 23 aprile 2012 per il periodo 12 luglio 2012 – 11 luglio 2015.

- esaminata la proposta di deliberazione che verrà adottata dal Consiglio Comunale nella prossima adunanza avente ad oggetto "Approvazione Regolamento per la disciplina dell'IMU componente IUC";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di regolamento.

Sovico, 22 luglio 2014

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Paola Cella





COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 34 del 28.07.2014 avente ad oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. IMU – COMPONENTE IUC

PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 – comma 1 – DEL D. LGS. 18-8-2000 N. 267 "TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

Addì, 22.07.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(dr.ssa Rita Ruggiero)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

Addì, 22.07.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(dr.ssa Rita Ruggiero)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ENZO MARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69.

Addì 28 LUG. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ENZO MARINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

- Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.
- Il presente atto è divenuto esecutivo in data 28 LUG. 2014 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addì 30 LUG. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ENZO MARINO